

Con l'interpello n.10 del 2014 il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività dei call center e dei centralini telefonici privati, ha stabilito che non sono figure professionali equiparabili fra loro. La categoria degli "addetti ai centralini telefonici privati" ha una specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. La prestazione svolta dagli operatori di call center è invece più articolata in quanto s'inserisce normalmente nell'ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell'impresa. La possibilità d'instaurare un rapporto di lavoro intermittente è conseguente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge (art. 34, D.Lgs. 276/2003) o se previsto dalla contrattazione collettiva.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Interpello Ministero del Lavoro n.10 del 25/03/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)